

TRIBUNALE DI SCIACCA Ufficio Protocollo
15 APR 2020
Prot. N. 906.



Tribunale di Sciacca

Ai Magistrati ed al personale in servizio presso il Tribunale
All'Ufficio NEP sede
Agli Uffici del Giudice di Pace del circondario
Al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca

OGGETTO: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS Covid-19

visto il D.P.C.M. del 4/3/2020;

visto il decreto del Capo del DOG del 6/3/2020;

visto il d.l. 08/03/2020 n. 11, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale mediante il quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al 22/3/2020 e si prevede l'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le possibilità di diffusione del contagio da coronavirus Covid-19;

visto l'art.83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

visto l'art.36 del D.L. n. 22 del 08 aprile 2020;

visti i provvedimenti, adottati a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo in data 17.03.2020 prot. n. 47 e n. 48 con cui, dando attuazione all'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020, si è disposto, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e la presenza del personale negli uffici limitata esclusivamente alle attività indifferibili ed urgenti;

visto il provvedimento adottato a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo in data 20.03.2020 prot. N.728 contenente indicazioni provvisorie per la prima fase (dal 9.03.2020 al 15.04.2020), finalizzate a coordinare lo svolgimento dell'attività giu-

risdizionale cercando di conciliare la risposta all'emergenza sanitaria con la necessità di assicurare il servizio della giustizia, mantenendo i presidi essenziali ed indifferibili da assicurare ai cittadini;

viste le Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19, adottate dal CSM in data 30.03.2020, integralmente sostitutive delle precedenti di quelle assunte in data 5 ed 11 marzo 2020;

visti gli esiti della riunione con il Presidente della Corte d'Appello e gli altri Capi degli Uffici del distretto, tenutasi in modalità di videoconferenza in data 07.04.2020;

Rilevato che l'art.36 del D.L. per ultimo citato ha sostituito l'originario termine di sospensione dell'attività giudiziaria fissato al 15 aprile 2020 con il nuovo termine dell'11 maggio 2020, prevedendo comunque una deroga per i procedimenti penali per i quali i termini di custodia cautelari previsti dall'art.304 c.p.p. scadano entro i sei mesi successivi all'11 maggio 2020;

ritenuto che appare indispensabile prorogare sino all'11 maggio 2020 le indicazioni provvisorie già impartite con provvedimento del 20 marzo 2020 prot. n.728 finalizzate a coordinare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale e ridurre le potenzialità diffusive del contagio proprie degli Uffici Giudiziari, nonché le disposizioni contenute nei provvedimenti del 17 marzo 2020 prot. n. 47 e n. 48;

sentito il Procuratore della Repubblica

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca

DISPONE

A decorrere dal 15/04/2020 e sino al 11/05/2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace), con esclusione dei procedimenti indicati dall'art.2, co.2, lett.g) del Decreto Legge 8-3-2020 e dall'art.83 co.3 Decreto Legge 17-3-2020 n.18, nonché dei procedimenti penali per i quali i termini di custodia cautelare previsti dall'art.304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi, sono differite d'ufficio a data successiva al 30/06/2020.

Fino all'11 maggio 2020 saranno tenute unicamente le udienze nei procedimenti previsti dall'art. 83 comma 3 lettera a) del DL 18/2020 con le precisazioni di cui al proprio provvedimento del 20.03.2020 cui si rinvia.

Le udienze civile urgenti che non richiedono la presenza di soggetti diverse dai difensori e dalle parti si terranno, per quanto possibile, ai sensi dell'art. 83 lettera f), mediante collegamenti da remoto, utilizzando la piattaforma di comunicazione Microsoft Teams (Stanza Virtuale); le modalità di svolgimento dell'udienza dovranno essere idonee a garantire il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

I giudici civili potranno altresì svolgere le udienze civili che non possono essere differite e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che si concludono con provvedimenti da adottarsi fuori udienza con le modalità di cui al comma 7, lett. h) dell'art. 83 cit. (udienze a c.d. trattazione scritta).

Con separati protocolli, da siglare con il Consiglio dell'Ordine, verranno formalizzate le modalità di trattazione delle udienze civili tramite collegamento da remoto ex- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020 e le udienze civili tramite trattazione scritta ex art. 83 lettera h) D.L. 18/2020.

Per i procedimenti penali verranno trattati solo quelli di cui all'art. 83, comma 3 lettera b) e c).

Nei casi in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 83, comma 3, lettera b) i detenuti, gli imputati e i loro difensori possono richiedere che si proceda comunque alla trattazione, nonostante il rinvio ex lege, presentando la relative istanza anche a mezzo email almeno tre giorni prima dell'udienza e, se possibile, alle parti; i difensori cureranno, comunque, la comunicazione del rinvio alla parte personalmente, onde evitarne la comparizione negli Uffici Giudiziari;

Nei predetti casi le udienze verranno trattate a porte chiuse, i giudici avranno cura di garantire il prescritto distanziamento tra le persone all'interno dell'aula.